

Legge regionale 3 aprile 2006, n. 13

Trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo. (2)

(Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 12.04.2006)

INDICE

Art. 1 Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo

Art. 2 Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale

Art. 1

Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo (3) (7)

1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti, aziende e agenzie regionali, nonché degli altri soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo è disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). (4)
2. Il regolamento regionale individua per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1:
 - a) i tipi di dati che i soggetti indicati possono trattare;
 - b) i tipi di operazioni eseguibili su tali dati;
 - b bis) il motivo di interesse pubblico rilevante; (5)
 - b ter) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. (5)

Art. 2

Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale (6)

1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati effettuato dal Consiglio regionale è disciplinato con regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, dello Statuto.

Note

1. Nota soppressa.
2. Titolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 44.
3. Rubrica così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 45.
4. Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 45.
5. Lettera aggiunta con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 45.
6. Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 46.
7. Vedi d.p.g.r. 26 ottobre 2021, n. 37/R.